Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 10 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

società per azioni, in Ancona: Obbligazioni del Prestito 1957-1969 sorteggiate il 18 dicembre 1968. — **« Capo Berta », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1968. — **Fabbrica italiana pile elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1968 (emissione 1961). — **Fabbrica italiana pile elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1968 (emissione 1963). — **« Fergat », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1968. — **Società Abrasivi Industriali Torino - S.A.I.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1968. — **Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche - A.C.M.A., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1968. — **Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1968. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1968. — **Società Esercizi Commerciali Industriali - S.E.C.I., Società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1968. — **Società Filoviaria Irpina, società per azioni, in Atripalda:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1968. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso obbligazioni 6 %, emissione 1949. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni 5,50 %, emissione 1960. - **Italenka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1968 (emissione 1961). — **Italenka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1968 (emissione 1962). — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **Costruzioni meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1968. — **Laboratorio di Chimica Medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1968. — **« COMPAR », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1968. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1968. — **« EMME GI EMME », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1968. — **O.R.MA.D. - Officina Riparazioni Manutenzione Distributori Impianti Carburanti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1968. — **Farmacotone, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1968. — **Barattini e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1968. — **Molini Canonica, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1968. — **Lanificio e Canapificio Nazionale, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1968, n. **1312.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze ad accettare un legato.

N. 1312. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal sig. Baldini Cosimo, nato a Galluzzo il 18 settembre 1872 e deceduto in S. Casciano Val di Pesa il 5 settembre 1965, consistente in un fabbricato sito in Firenze, piazza S. Maria Novella n. 21 (ex palazzo Pitti) alle condizioni ed obblighi descritti nel testamento pubblico in data 2 gennaio 1964, a rogito notaio dott. Antonio Peruzzi di Firenze, ivi registrato il 12 ottobre 1965 al n. 10655.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 1968, n. **1313.**

Autorizzazione alla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino ad acquistare un immobile.

N. 1313. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino viene autorizzata ad acquistare, per il complessivo prezzo di L. 225.000.000, dalla « Bordon F.lli & C., società semplice », l'immobile sito in Aosta, piazza Chanuox, 36, angolo via del Collegio n. 2, destinato ad abitazioni civili, uffici, negozi, autorimesse.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 1968, n. **1314.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto statale d'arte di Mantova.

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dello istituto statale d'arte di Mantova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 novembre 1968, n. **1315.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Casa di esercizi di S. Ignazio della Compagnia di Gesù », con sede in Genova.

N. 1315. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Casa di esercizi di S. Ignazio della Compagnia di Gesù », con sede in Genova. L'istituto anzidetto viene, inoltre, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla « Casa del Gesù » in Genova, consistente in un complesso immobiliare situato nella stessa città e valutato lire 236.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1968.

Nomina di provveditori alle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Viste le leggi 24 dicembre 1959, n. 1149 e 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 19 novembre 1968 l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Plinio Ferri è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche con lo stipendio di lire 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Arcangelo D'Alessandro è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie con lo stipendio di lire 4.458.000 annue lorde.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Leonardo Agnelluzzi è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria con lo stipendio di lire 4.458.000 annue lorde.

Art. 4.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 14 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1968
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 239

(12490)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968.

Nomina di un componente della commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto regionale Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che prevede la nomina di una commissione paritetica avente il compito di esprimere il proprio parere in ordine alle norme di attuazione dello statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia ed a quelle relative al trasferimento a quell'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1964, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 182, relativo alla costituzione di detta commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Vezio Crisafulli, componente della predetta commissione quale rappresentante della regione, perchè nominato giudice della Corte costituzionale;

Vista la designazione del Consiglio regionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 1° ottobre 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Livio Paladin è nominato componente della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sostituzione del prof. Vezio Crisafulli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1968
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 46

(12511)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968.

Nomina del provveditore alle opere pubbliche per la Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 4 marzo 1958, n. 131, 24 dicembre 1959, n. 1149 e 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 19 novembre 1968 l'ispettore generale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici dottor Guido Ortolani è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria, con sede in Catanzaro, con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano, rispettivamente, di quattordici e venti unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1968
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 238

(12522)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1968.

Nuovo termine per l'ultimazione del palazzo di giustizia di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 9 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Genova, per la durata di anni venti, un contributo annuo di lire 285.039.080 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 9 maggio 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Genova, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Genova dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 9 maggio 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Genova il termine di anni quattro dalla data di perfezionamento del presente decreto che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 14 settembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1968
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 171

(12520)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1968.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'indice salariale relativo ai salari lordi minimi *contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli* assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1967 e risultato pari a 204,08;

Considerato che rispetto all'indice salariale accertato per l'anno 1964 è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 nella misura di L. 715.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di L. 415.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 1350 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 770.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 1735 ed a L. 1010.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(12453)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1968.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, nella Regione della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corri-

sposte ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della Regione autonoma della Valle d'Aosta è determinato come segue:

alloggio, acqua, luce, riscaldamento e telefono: lire 9.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12442)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto ed alloggio ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni, locande e comunità della provincia di Livorno è determinato come segue:

vitto: L. 8.100 mensili (per n. 26 giornate, pari a L 312 giornaliere per due pasti);

alloggio: L. 2.100 mensili (per n. 26 giornate, pari a L. 80 giornaliere).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12440)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1968.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto ed alloggio ai lavoratori dipendenti da tutte le categorie di aziende — comprese quelle alberghiere — della provincia di Novara è determinato come segue:

vitto: L. 5.000 un pasto (mensili);
vitto: L. 10.000 due pasti (mensili);
alloggio: L. 2.500 (mensili).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12438)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1968.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, in provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Taranto è determinato come segue:

L. 4.000 mensili per un pasto al giorno;
L. 7.000 mensili per due pasti al giorno;
L. 3.000 mensili per alloggio;
L. 8.500 mensili per l'alloggio per i portieri (comprensive di luce e acqua).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12437)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai della ditta Stabilimento tessile Marzotto di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Stabilimento tessile Marzotto di Pisa, ha in corso operazioni di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendente dalla ditta sopraddetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Stabilimento tessile Marzotto di Pisa, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 novembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
e ad interim
per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(12533)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Conferma alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde » delle autorizzazioni concesse alla S.p.A. « Immobiliare caseifici sociali ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1959 e 24 novembre 1959, con i quali la S.p.A. Immobiliare caseifici sociali « I.C.S. » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare magazzini generali in Cremona e Pegognana;

Viste le istanze in data 25 aprile 1968, con le quali la società medesima, a seguito della modifica della propria denominazione sociale in « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.A. », ha chiesto che siano confermate a tale nuova denominazione le autorizzazioni concesse con i decreti suindicati;

Viste le deliberazioni n. 117 del 20 maggio e n. 241 del 24 maggio 1968, con le quali le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona e di Mantova, hanno espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1958, con il quale la S.p.A. Magazzini agricoli novaresi « M.A.N. » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1962, 18 aprile 1963, 15 dicembre 1964 e 17 luglio 1967, con i quali la società medesima è stata autorizzata ad ampliare il suddetto magazzino generale;

Vista l'ulteriore istanza in data 25 aprile 1968, con la quale la S.p.A. Immobiliare caseifici sociali « I.C.S. », a seguito della fusione per incorporazione della S.p.A. Magazzini agricoli novaresi « M.A.N. », ha chiesto che le autorizzazioni concesse a quest'ultima società con i decreti suindicati le siano confermate alla nuova denominazione sociale;

Vista la deliberazione n. 197 del 3 giugno 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle predette istanze;

Decreta:

Articolo unico

Le autorizzazioni concesse alla S.p.A. Immobiliare caseifici sociali « I.C.S. » con i decreti ministeriali 30 maggio 1959 e 24 novembre 1959, di cui alle premesse del presente decreto, per l'esercizio di magazzini generali in Cremona e Pegognana, sono confermate alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Alla stessa società sono inoltre confermate le autorizzazioni già concesse alla S.p.A. Magazzini agricoli novaresi « M.A.N. » con i decreti 7 giugno 1958, 20 febbraio 1962, 18 aprile 1963, 15 dicembre 1964 e 17 luglio 1967, citati nelle premesse, per l'esercizio di un magazzino generale in Novara, via Bartolino da Novara.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona, Mantova e Novara sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(12476)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai dipendenti dalla ditta Italcod S.p.a., di San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Italcod S.p.a., di S. Giorgio a Cremano (Napoli), già stabilimento C.G.E., ha in corso operazioni di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Italcod S.p.a., di San Giorgio a Cremano (Napoli), già stabilimento C.G.E., del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 novembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
e ad interim
per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(12534)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Approvazione della delibera 24 maggio 1968 relativa alla estensione ai lavoratori dello spettacolo delle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, sulla costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sull'ente stesso, nonchè l'art. 2, secondo comma, del decreto medesimo;

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 20, sull'ordinamento e funzionamento dell'ente;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, relativo all'aumento delle pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, relativo alla non cumulabilità delle pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con la retribuzione lorda percepita dai pensionati in costanza di un rapporto di lavoro dipendente;

Visto l'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ai sensi del quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è tenuto a corrispondere provvisoriamente le prestazioni nella misura e con le modalità e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in attesa che siano emanate speciali norme sulla previdenza dei lavoratori dello spettacolo in conformità dell'art. 19 del citato decreto legislativo;

Vista la delibera adottata in data 24 maggio 1968, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo dichiara applicabile la normativa della legge 18 marzo 1968, n. 238 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in ordine all'aumento delle prestazioni ed alla trattenuta per i pensionati che svolgono attività dipendente nonchè in materia contributiva, disponendo in particolare per retribuzioni eccedenti il limite di lire 300.000 giornaliere, di cui alla tabella *F* allegata al decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuto che detta delibera è stata adottata in conformità ai poteri consentiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dalle disposizioni in vigore;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 24 maggio 1968 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La delibera in parola, nel testo allegato al presente decreto, costituisce parte integrante del decreto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: BOSCO

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - « E.N.P.A.L.S. » - Roma

Estratto di delibera

Il consiglio di amministrazione dell'ente, nella seduta del 24 maggio 1968,

Delibera:

1) è applicabile la normativa della legge 18 marzo 1968, n. 238 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai lavoratori dello spettacolo per l'aumento delle pensioni

nonchè per le trattenute ai pensionati che lavorano, riservandosi ogni decisione sulla determinazione della retribuzione annua pensionabile per la cui definizione i rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione delle organizzazioni sindacali rappresentano la necessità di ulteriori colloqui per trovare, possibilmente, una comune intesa sempre, naturalmente, nel rispetto delle leggi sopra richiamate;

2) è applicabile la tabella « F » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con decorrenza 1° maggio 1968;

3) di applicare con decorrenza 1° agosto 1968, l'aliquota contributiva prevista dall'art. 4, lettera *c*), della legge 18 marzo 1968, n. 238, da calcolarsi integralmente sulla retribuzione giornaliera fino alla classe massima della tabella « F » allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 488, e precisamente fino a L. 300.000, continuando invece ad applicare, sulle somme eccedenti, le percentuali previste nella citata deliberazione consiliare 20 dicembre 1965, e cioè:

sull'eccedenza da L. 300.001 a L. 500.000, contributo F.A.P. 0,50 %;

sull'eccedenza di oltre L. 500.000, contributo F.A.P. 0,10 %;

4) di ratificare la deliberazione adottata, per espressa delega, dal comitato esecutivo nella seduta del 17 maggio 1968, in merito all'erogazione a tutti i titolari di pensioni ordinarie e supplementari degli aumenti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488, alla procedura provvisoria da adottare dai datori di lavoro e dai lavoratori pensionati per consentire l'effettuazione delle trattenute delle pensioni da eseguire direttamente dagli uffici dell'ente, con le modalità che saranno successivamente emanate dal comitato esecutivo.

Il presidente: avv. Filippo LUPIS

Il segretario: dott. Filippo PANTCALI

(12463)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di produzione e lavoro Filippo Cassola », con sede in Ferrandina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 3, 4, 5 settembre 1968 alla società « Cooperativa di produzione e lavoro Filippo Cassola », con sede in Ferrandina (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di produzione e lavoro Filippo Cassola », con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito notaio dott. Gaetano Arleo in data 9 maggio 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Ottavio Lonigro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(12446)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1968.

Validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1968 modificato con decreto ministeriale 7 dicembre 1968 per la corresponsione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 26 novembre 1968, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 dicembre 1968, n. 315;

Decreta:

Articolo unico

Restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1968, modificato con decreto ministeriale 7 dicembre 1968, concernente termini e modalità per le denunzie e le domande dei produttori aventi diritto alla corresponsione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1968-69.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1968

Il Ministro: VALSECCHI

(12471)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in sui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 gennaio 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 127

(158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Audax », con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 21 febbraio 1961, rep. 12882/2086;

2) edilizia « L'Approdo », con sede in Airola (Benevento), costituita per rogito Cerni in data 29 giugno 1964, rep. 9077;

3) agricola « Circellese », con sede in Circello (Benevento), costituita per rogito De Napoli in data 12 aprile 1956;

4) agricola Coltivatori diretti di Paduli, con sede in Paduli (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 7 gennaio 1957, rep. 2297/582;

5) di miglioramento Rinascita agricola solopachese, con sede in Agro di Solopaca (Benevento), costituita per rogito Colella in data 16 novembre 1958, rep. 5035;

6) edilizia Domiziana, con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Checchi in data 19 dicembre 1958, rep. 13083;

7) agricola Rocchigiana, con sede in Roccagorga (Latina), costituita per rogito Millozza in data 6 aprile 1955, rep. 6636;

8) edilizia « Italia 61 », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Nardacci in data 4 febbraio 1963, repertorio 2771/1852;

9) edilizia Elettra Domus - S.E.C.E.D., con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 13 gennaio 1954, rep. 8267;

10) edilizia Angelus, con sede in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 31 dicembre 1960;

11) edilizia Casa, con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 20 novembre 1952, rep. 7817;

12) edilizia Domus Napoli, con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 5 ottobre 1953, rep. 12336;

13) edilizia « Ideal Casa », con sede in Napoli, costituita per rogito Laino in data 20 marzo 1963, rep. 50214;

14) edilizia « Domus Aurea », con sede in Napoli, costituita per rogito Mangieri in data 20 giugno 1964, rep. 37708;

15) edificatrice napoletana - C.E.N., con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 27 agosto 1951, rep. 5027;

16) edilizia « Achille Grandi », con sede in Napoli, costituita per rogito De Vito in data 28 dicembre 1956, rep. 46131;

17) di abitazione Impiegati vari S.C.I.V., con sede in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 12 maggio 1955, rep. 14253;

18) edilizia « Isla Partenopea », con sede in Napoli, costituita per rogito Spena in data 13 dicembre 1963, rep. 26378;

19) edilizia « Virtus », con sede in Napoli - Bagnoli, costituita per rogito Jazzetti in data 27 gennaio 1958, rep. 1821;

20) agricola Trecasese, con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito Collara in data 8 marzo 1962, rep. 16090;

21) edilizia « La casa del mutilato », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnuolo in data 14 settembre 1954;

22) Cantina sociale di Forio d'Ischia, con sede in Forio d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Nonno in data 20 novembre 1949, rep. 5112;

23) agricola « Ortofrutta Campana », con sede in Giugliano di Napoli, costituita per rogito de Falco Giannone in data 21 novembre 1963, rep. 9029;

24) edilizia « Domus Felix », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Troise in data 3 settembre 1964;

25) edilizia « Aenaria », con sede in Porto d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Cascini in data 6 febbraio 1964, rep. 56557;

26) edilizia « Primavera », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Di Transo in data 25 novembre 1961, pepertorio 19295;

27) edilizia « Aranceto », con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Pinto in data 10 gennaio 1965, rep. 20209;

28) « Pronto intervento », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Vigorelli in data 13 dicembre 1966, rep. 124950;

29) agricola « La Torre », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Varone in data 21 giugno 1961, rep. 5888;

30) edilizia Farfense, con sede in Coltodino Sabino frazione di Fara Sabina (Rieti), costituita per rogito Bellini in data 29 maggio 1963, rep. 44279/15177;

31) edilizia S. Michele, con sede in Poggio Nativo (Rieti), costituita per rogito Filippi in data 25 gennaio 1963, rep. 8027;

32) edilizia « Turris Celia », con sede in Torricella Sabina (Rieti), costituita per rogito Filippi in data 21 gennaio 1963, rep. 8018;

33) « I comici uniti », con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 4 ottobre 1966, rep. 229710;

34) edilizia 4 Stagioni, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 25 ottobre 1963, rep. 45785/14578;

35) edilizia Evanto, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 6 giugno 1962, rep. 55563;

36) agricola Pomaria Montalbino, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Caladrese in data 4 giugno 1960, rep. 41109;

37) edilizia Belsito già Domus fra i dipendenti della sede di Terni dell'I.N.P.S., con sede in Terni, costituita per rogito Mino Filippetti in data 8 aprile 1953, rep. 3191;

38) di consumo Nera Montoro già « La Proletaria », con sede in Nera Montoro di Narni (Terni), costituita per rogito Pulcini in data 26 gennaio 1945, rep. 468;

39) edilizia « La Pineta », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Buoncristiano in data 17 giugno 1955, rep. 6860;

40) agricola Belsito, con sede in Latera (Viterbo), costituita per rogito Mariani in data 31 gennaio 1954, rep. 331;

41) edilizia Libertas, con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 22 febbraio 1961, rep. 18388.

(12539)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Ferrere di Asti e zone limitrofe », con sede in Ferrere d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1968, i poteri conferiti al geom. Armando Macchia, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Ferrere d'Asti e zone limitrofe », con sede in Ferrere d'Asti, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1969.

(12495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 1, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Italo Pesiri avverso il conferimento ad altro aspirante di una supplenza per l'insegnamento di otto ore settimanali di pedagogia presso l'istituto tecnico femminile « Maria Pia » di Taranto, nell'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 82, foglio n. 399, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Zicaro Italo avverso la decisione adottata il 25 giugno 1966 dal provveditore agli studi di Cosenza su un suo ricorso gerarchico in materia di nomina ad insegnante tecnico-pratico presso il locale istituto tecnico industriale.

(12369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.391.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(55)

Autorizzazione al comune di Piedimonte d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.657.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(37)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.637.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(38)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.091.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(39)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 25.364.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(40)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.781.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(41)

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(42)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.654.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(43)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(44)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.541.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(45)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.716.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(46)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.220.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(47)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.097.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(48)

Autorizzazione al comune di Luserna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Luserna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(54)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(53)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(50)

Autorizzazione al comune di Fara Sabina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Fara Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(52)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 9 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,16	624,10	624,07	624.05	624.10	624.16	624.08	624,05	624.16	624.05
$ Can.	581,70	581,50	582 —	581,55	581 —	581,70	581,60	581,55	581,70	581,50
Fr Sv.	144.59	144,56	144.52	144,535	144,45	144,59	144,535	144,535	144,59	144,55
Kr D.	83,16	83,10	83,14	83,13	83,20	83,14	83,135	83,13	83,14	83,15
Kr N.	87,38	87,36	87,38	87,365	87,35	87,38	87,37	87,365	87,38	87,35
Kr Sv.	120,74	120,75	120,78	120,78	120,55	120,74	120,74	120,78	120,74	120,75
Fol	172,64	172,55	172,64	172,57	172,55	172,64	172,58	172,57	172,64	172,55
Fr B.	12,44	12,42	12,4310	12,4160	12,42	12,43	12,4240	12,4160	12,43	12,42
Franco francese	126,12	126,12	126,18	126,13	126,05	126,19	126,14	126,13	126,19	126,10
Lst	1488,50	1488,25	1488,10	1488,10	1488,25	1488,50	1488,10	1488,10	1488,50	1488 —
Dm. occ.	156,03	155,94	156,02	155,985	155,95	156,05	155,98	155,985	156,03	155,95
Scell. Austr.	24,16	24,15	24,1550	24,1540	24,15	24,16	24,1390	24,1540	24,16	24,15
Escudo Port.	21,87	21,86	21,88	21,875	21,70	21,87	21,87	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,95	8,94	8,945	8,9510	8,95	8,94	8,9475	8,9510	8,94	8,94

Media dei titoli del 9 gennaio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,375
» 5 % (Ricostruzione)	95,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,55
» 5 % (Città di Trieste)	96,45
» 5 % (Beni Esteri)	95,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,425
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,065
1 Dollaro canadese	581,575
1 Franco svizzero	144,535
1 Corona danese	83,132
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	120,76
1 Fiorino olandese	172,575
1 Franco belga	12,42
1 Franco francese	126,135
1 Lira sterlina	1488,10
1 Marco germanico	155,982
1 Scellino austriaco	24,146
1 Escudo Port.	21,872
1 Peseta Sp.	8,949

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 D.P. — Data: 10 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Arrigo Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 42.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1184 Mod. 243 D.P. — Data: 19 giugno 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Napoli — Intestazione: Caizzi Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 dicembre 1968

(12089)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

(*Opera per la valorizzazione della Sila*)

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1968, n. 6419/4323, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 1968, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 289, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 maggio 1968 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta « ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, per le rispettive parti », di terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di ettari 364.05.74, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati riliquidati, in via definitiva, l'indennità di espropriazione, in L. 32.637.207 (lire trentaduemilioniseicentotrentasettemiladuecentosette) — già liquidata in L. 32.945.000 arrotondate, con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6144/4048 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 14 dicembre 1960) — e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 14.095.637 (lire quattordicimilioninovantacinquemilaseicentotrentasette) — già liquidati in L. 14.229.532 e corrisposti in L. 11.380.000, arrotondate, con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6306/4210 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1961).

Il residuo importo di L. 2.405.000 — dovuto quale differenza tra il complessivo ammontare di L. 46.730.000, riliquidate per indennità e interessi, e quello di L. 44.325.000 complessivamente corrisposto in forza dei citati decreti ministeriali n. 6144/4048 e n. 6306/4210 — viene ridotto a L. 2.397.250, a seguito della detrazione di L. 7.750 per cedole maturate e riscosse al 1° gennaio 1961 sulla maggior somma di L. 310.000 precedentemente liquidata col già citato decreto ministeriale n. 6144/4048, e viene corrisposto in titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.395.000 (lire duemilionitrecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 140 del 3 giugno 1968.

(12095)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione sanitaria allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Lucia »

Con decreto del Ministro per la sanità n. 997 dell'11 dicembre 1968 i signori Angelo, Enrico ed Amalia Negretti, domiciliati in Bonorva (Sassari), via Roma n. 81, sono autorizzati alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Lucia », che sgorga dalla sorgente in località Funtana Sansa del comune di Bonovra (Sassari).

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e di mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, operata in bianco e azzurro ai lati, in alto ed in basso, delle dimensioni di cm. 15,3 × cm. 9,3, suddivise in tre riquadri, delimitati da righe bleu.

Nel riquadro sinistro sarà riportato, in caratteri bleu, il giudizio di purezza batteriologica, formulato, in data 21 gengaio 1966 dal prof. Bruno Angelillo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Sassari. In fondo allo stesso riquadro, si leggerà: « Ditta Eredi G. Negretti Bonorva (Sassari) ».

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà: « Acqua Minerale » « Bicarbonato alcalina », « Fonte » in carattere bleu su fondo bianco « S. Lucia » in caratteri bianchi su fondo rosso « Bonorva » (Prov. di Sassari) in caratteri bleu su fondo bianco » e gli estremi del presente decreto, su striscia operata in bianco ed azzurra.

Nel riquadro destro, in caratteri bleu, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 5 settembre 1964 dalla prof.ssa Anna Rattu dell'istituto di chimica generale dell'Università di Cagliari.

In fondo la dicitura « addizionata con gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto

L'acqua minerale sarà sottoposta a deferrizzazione.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(12541)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 11-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Piombanti Bruno, con sede in Arezzo, via Amerigo Vespucci n. 40, ha denunciato lo smarrimento di sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 11-AR », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Arezzo.

(59)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 5 giugno 1967 all'11 giugno 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	769	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.297	4.423	1.099	7.297	5.683	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	4.625	1.068	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.188	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	1.332	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.601	1.404	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	953	1.476	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.687	130	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	2.607	250	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	1.311	394	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	663	466	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	15	538	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	850	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	De..ominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paes Bass	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.359	3.485	161	6.359	4.745	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15%	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.343	1.108	6.437	4.432	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.545	37.454
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.626	63.671
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.359 (*g*)	3.485 (*g*)	161 (*g*)	6.359 (*g*)	4.745 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.670	40.579
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.751	66.796
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	89.888 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	74.907 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	74.907 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino Reggiano, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce. E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	14.091 (*l*)	zero	zero	14.091
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	9.805	zero	zero	5.318 (*i*)	29.890
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	8.643	2.181	2.181	5.555 (*i*)	17.052
	80 84	II. altri	2.181	8.643	2.181	2.181	5.555 (*i*)	32.719
17.02- -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n 04.02. è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(11245)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966 pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963 e n. 142 del 9 giugno 1967;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero n. 20 del 16 maggio 1968 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e dicembre 1969, rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1967-68 e precedenti e, per quanto concerne, in particolare, la seconda sessione potranno presentarsi coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1968-69, nonchè i laureati della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 22 novembre 1969.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di ordini o collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Firenze e Padova; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario, che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 31 *marzo* 1969; alla seconda non oltre il 15 *novembre* 1969 alla segreteria della università o istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 15 novembre e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato della università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378; la relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendono partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del librettodiario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma, ma prima dell'inizio delle prove, quando il rettore o direttore — a suo insindacabile giudizio — ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 5.

I candidati che conseguiranno il titolo academico nell'appello di febbraio p.v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 31 marzo 1969, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammisione agli esami, rimane, però, condizionata al conse-

guimento del titolo accademico entro il 15 *aprile* 1969; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 19 aprile 1969, con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 15 aprile 1969 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani di lingua materna tedesca della Regione Trentino Alto-Adige, ne facciano richiesta.

Dottore commercialista: Venezia
Attuario: Roma
Medico chirurgo: Bologna
Chimico: Bologna
Farmacista: Bologna
Ingegnere: Bologna
Veterinario: Bologna
Architetto: Venezia
Perito forestale: Firenze
Agronomo: Firenze
Discipline statistiche: Roma

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino Alto-Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle università e degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 21 aprile per la prima sessione e il giorno 1° dicembre 1969 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1969.

PROFESSIONI	SEDI
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università Cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università Urbino)
	Pescara (presso Università Chieti)
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (Università Padova)
Attuario	Roma (Unica sede)
Medico chirurgo	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Università Camerino)
	Messina
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Genova
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste

PROFESSIONI	SEDI
Architetto	Firenze
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Milano (Università cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Perito forestale . . .	Firenze
	Padova
Veterinario	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche.	Bologna
	Roma

(12085)

Concorso riservato, per titoli ed esame, a quattro posti di direttore di istituto d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;
Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1084;
Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1967, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1967, registro n. 62, foglio n. 387 e 388 rispettivamente, con cui sono stati indetti concorsi riservati a posti di direttore di scuola d'arte (otto posti) e di istituto d'arte (ventitre posti), ai sensi della legge n. 1084 summenzionata;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 7, foglio n. 208, recante disposizioni integrative relative ai concorsi di cui sopra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 1502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 9 maggio 1968, concernente l'istituzione dell'istituto d'arte di Anzio, dal 1° ottobre 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, n. 1457, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1968, concernente la revisione della pianta organica dell'istituto d'arte di Perugia, dal 1° ottobre 1964;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 1505, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'11 maggio 1968, concernente l'istituzione dell'istituto d'arte di Potenza, dal 1° ottobre 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 3 ottobre 1967, concernente l'istituzione dell'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma, dal 1° ottobre 1965;
Considerato che, alla data del 1° otobre 1966, risultavano vacanti i posti di direttore degli istituti d'arte summenzionati;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esame, a posti di:

1) direttore titolare dell'istituto d'arte di Anzio;
2) direttore titolare dell'istituto d'arte di Perugia;
3) direttore titolare dell'istituto d'arte di Potenza;
4) direttore titolare dell'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Art. 2.

I concorsi di cui all'articolo precedente sono riservati agli insegnanti di ruolo e non di ruolo, in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con l'incarico di direttore, i quali abbiano maurato almeno sette anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto ».

Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra o assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due con incarico di direzione.

I requisiti per l'ammissione al concorso sopracitato devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione — per ciascun concorso al quale gli interessati chiedano di partecipare — redatta in carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, piazza Luigi Sturzo, n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) qualifica rivestita con riferimento al coefficiente di stipendio;
d) domicilio o recapito al quale desiderano siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
e) se hanno in corso procedimenti penali a proprio carico.

La sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato o certificati in carta da bollo da L. 400, attestanti il servizio scolastico non di ruolo prestato in qualità di insegnanti in scuole statali, con l'indicazione, per ogni anno scolastico, dell'insegnamento prestato, della data di inizio e di termine del servizio, del numero delle ore settimanali di insegnamento e della qualifica riportata.

Per il servizio prestato anteriormente al 1945-46, il certificato deve recare la dichiarazione che il servizio è stato prestato « senza demerito », semprechè agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Tali certificati saranno rilasciati dai capi degli istituti presso i quali il servizio è stato prestato.

b) certificato o certificati in carta da bollo da L. 400, attestanti l'incarico di direzione svolto in istituti e scuole statali d'arte con l'indicazione, per ogni anno, della decorrenza dell'incarico medesimo e della qualifica riportata.

Detti certificati saranno rilasciati dai presidenti dei consigli di amministrazione degli istituti e scuole presso i quali l'incarico è stato svolto.

c) copia dello stato di servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo;

d) elenco, in triplice copia in carta libera, dei documenti e dei titoli presentati ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5.

I requisiti speciali che danno titolo al beneficio di cui allo art. 2, secondo comma, del presente decreto, devono essere documentati, entro il termine di cui al precedente art. 3, nelle seguenti forme:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 400;

2) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o i militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/On. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

4) i reduci della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza;

5) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno residenza, in carta da bollo da L. 400. I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero dell'Africa italiana;

6) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani di caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 7) devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

9) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

10) le vedove dei caduti indicati al precedente n. 9) devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, nonchè una attestazione dell'amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

11) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Ai fini della riserva dei posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli aventi diritto devono documentare la loro qualifica, entro il medesimo termine stabilito dai precedenti articoli 3 e 5 nelle seguenti forme:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui al precedente art. 4, le eventuali pubblicazioni e i titoli attestanti l'attività culturale, artistica, didattica e amministrativa, nonchè ogni altro titolo che ritengano utile presentare nel proprio interesse.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere munite di dichiarazione dalla quale risulti che l'aspirante è l'autore delle opere rappresentate.

Non saranno prese in esame le domande, i titoli e le pubblicazioni o parti di essi, pervenuti oltre il termine fissato dal precedente art. 3.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati ad altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini previsti per le eventuali impugnative, salvo che il concorrente non ne richieda, con domanda in carta da bollo, la restituzione dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio, inteso ad accertare:

a) la preparazione del candidato nella storia dell'arte e delle arti applicate con particolare riguardo ai movimenti estetico-culturali contemporanei;

b) la conoscenza degli elementi di tecnologia attinenti alle lavorazioni praticate negli istituti d'arte;

c) la conoscenza dei lineamenti fondamentali della legislazione scolastica, con speciale riferimento all'ordinamento degli istituti e scuole d'arte;

Art. 8.

Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 sarà nominata apposita commissione, la quale procederà alla formulazione delle terne, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per l'espletamento dei concorsi si applicheranno le norme di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 e decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

La terna degli idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Da quest'ultima data decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Sturzo n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali di invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestanti la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Nel caso che i vincitori rivestano la qualifica di insegnante di ruolo, dovranno far pervenire soltanto una copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'ufficio competente, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1968

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1968
Registro n. 84 *Pubblica istruzione, foglio n.* 172

(12500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cusano Milanino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cusano Milanino (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 29 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cusano Milanino, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . . . . . punti 86,90 su 132
2. Cerruti dott. Carlo . . . . . » 86,13 »
3. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 79,95 »
4. Ferruzza dott. Antonino . . . . » 79,57 »

5.	Sciascia Giuseppe	punti 77,76	su 132
6.	Scalia dott. Benedetto	» 77,36	»
7.	De Alis dott. Angelo	» 77,20	»
8.	Albano dott. Benedetto	» 77,19	»
9.	Mistretta dott. Francesco	» 76,70	»
10.	Palmieri dott. Lazzaro G.	» 76,23	»
11.	Pace dott. Domenico	» 75,95	»
12.	Springolo dott. Vittorio	» 75,86	»
13.	Stefani dott. Pietro	» 74,93	»
14.	Carucci Domenico	» 74,16	»
15.	Rinaldi dott. Mario	» 74,09	»
16.	Mancini dott. Rocco	» 74,00	»
17.	Bonini Celso	» 73,95	»
18.	Mandanici dott. Natale	» 73,19	»
19.	Lopez dott. Ugo	» 72,99	»
20.	Russo Luigi	» 72,83	»
21.	Milano Alberto	» 72,66	»
22.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 72,57	»
23.	Benecchi dott. Fernando	» 72,33	»
24.	Bandoni Raffaello	» 72,33	»
25.	Bartelloni dott. Manlio	» 71,86	»
26.	Bernardi Celio	» 71,00	»
27.	Geraci dott. Vincenzo	» 70,92	»
28.	Caizzi Gaetano	» 70,33	»
29.	Magnani Giovanni	» 68,89	»
30.	Fabbiani dott. Grazioso	» 68,28	»
31.	Vitale Francesco	» 67,63	»
32.	Bruschi dott. Vinicio	» 67,64	»
33.	Maddaloni Pasquale	» 67,60	»
34.	Sallustio dott. Vito	» 67,51	»
35.	Pellei Athos	» 67,41	»
36.	Rollone Eusebio	» 66,50	»
37.	Seclì dott. Ernesto	» 65,80	»
38.	Tamburrano Nicola	» 65,08	»
39.	Parini Antonio	» 64,66	»
40.	Baldacchino dott. Emanuele	» 62,10	»
41.	Forlani dott. Remo	» 61,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12427)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Imperia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del con corso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Lugli dott. Giuseppe	punti 92,71	su 132
2.	Pieschi dott. Antonio	» 89,45	»
3.	Cerruti dott. Carlo	» 86,13	»
4.	Ciani dott. Vittorio	» 84,72	»
5.	Campese dott. Dario	» 81,27	»
6.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 79,95	»
7.	Ferruzza dott. Antonino	» 79,57	»
8.	Dell'Isola dott. Erasmo	» 79,43	»
9.	Romano dott. Giacomo	» 79,34	»
10.	Scalia dott. Benedetto	» 77,36	»
11.	Albano dott. Benedetto	» 77,19	»
12.	Di Campo dott. Michele	» 77,02	»
13.	Verga dott. Vincenzo	» 76,16	»
14.	Pace dott. Domenico	» 75,95	»
15.	Dealis dott. Angelo	punti 75,20	su 132
16.	Bonini Celso	» 73,95	»
17.	Bottaro Pietro	» 73,50	»
18.	Bandoni Raffaello	» 73,33	»
19.	Carucci Domenico	» 73,16	»
20.	Sacchitelli dott. Mario	» 73,13	»
21.	Rinaldi dott. Mario	» 73,09	»
22.	Spani dott. Tommaso	» 73,06	»
23.	Russo Luigi	» 72,83	»
24.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 72,57	»
25.	Lopez dott. Ugo	» 71,99	»
26.	Milano Alberto	» 71,66	»
27.	Martinotti dott. Giacomo	» 71,43	»
28.	Di Giovine dott. Gaetano	» 69,68	»
29.	Fabbiani dott. Grazioso	» 69,28	»
30.	Rat Giovanni	» 69,14	»
31.	Pastore dott. Ettore	» 68,81	»
32.	Magnani Giovanni	» 67,89	»
33.	Maddaloni Pasquale	» 66,60	»
34.	Rollone Eusebio	» 66,50	»
35.	Bruschi dott. Vinicio	» 65,64	»
36.	Lagorio dott. Briano	» 65,50	»
37.	Perruggino Giovanni	» 64,66	»
38.	Parini Antonio	» 63,66	»
39.	Tamburrano Nicola	» 63,08	»
40.	Leone dott. Francesco	» 62,95	»
41.	Forlani dott. Remo	» 61,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12428)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1155 del 1° marzo 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1967;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1.	Colombardo Omero	punti 65,458
2.	Torielli Giuseppe	» 61,691
3.	Gianatti Aldo	» 59,285
4.	Pongiglione Carlo Gustavo	» 58,910
5.	Bellone Sergio	» 58,775
6.	Berta Pier Luigi	» 53,995
7.	Capitelli Carlo	» 53,189
8.	Biolchi Ovidio	» 51,753
9.	Costante Domenico	» 51,455
10.	Trovato Arturo	» 49,455

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 19 dicembre 1968

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Cengio, Mallare e Casanova Lerrone e dei consorzi Bormida-Pallare, Nasino-Castelbianco - Alto Caprauna e Magliolo-Tovo San Giacomo (frazioni Bardino), vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 1155 del 1° marzo 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I candidati sotto indicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Colombardo Omero: condotta Cengio;
2) Torielli Giuseppe: condotta Mallare;
3) Gianatti Aldo: condotta Casanova Lerrone;
4) Pongiglione Carlo Gustavo: consorzio Magliolo-Tovo San Giacomo:
5) Bellone Sergio: consorzio Bormida-Pallare;.
6) Capitelli Carlo: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 19 dicembre 1968

Il medico provinciale: LOMBARDI

(12482)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 939 del 27 febbraio 1967, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1966;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 272 del 16 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice come sopra costituita, nonchè la graduatoria formata dalla commissione stessa relativa ai tredici concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei del concorso di cui alle premesse:

1. Composto Giovanni	punti	53,622
2. Muscolino Carmelo	»	51,807
3. Ruolo Antonino	»	50,106
4. Carnabuci Vincenzo	»	48,628
5 Di Leo Salvatore	»	47,992
6. La Torre Nicolò	»	45,472
7. Laganà Antonino	»	44,900
8. Alcaro Corrado	»	43,925
9. Riccobene Elio	»	42,651
10. Cavallaro Giuseppe	»	37,290
11. Monisteri Giovanni	»	36,035
12. Triminì Vincenzo	»	36,000
13. Formica Antonino	»	35,505

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Taormina, S. Angelo di Brolo (capo corsorzio) e S. Stefano Camastra (capo corsorzio).

Messina, addì 20 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5900 del 20 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto n. 939 del 27 febbraio 1967;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoscritti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Composto Giovanni: Taormina;
2) Muscolino Carmelo: S. Angelo di Brolo (capo corsorzio) Piraino;
3) Ruolo Antonino: S. Stefano Camastra (capo consorzio) Reitano - Motta D'Affermo.

Il sindaco del comune di Taormina, come pure il sindaco del comune di S. Angelo di Brolo, presidente del consorzio veterinario (Piraino) ed il sindaco del comune di S. Stefano Camastra, presidente del consorzio veterinario (Reitano-Motta D'Affermo), sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Taormina, S Angelo di Brolo e S. Stefano Camastra.

Messina, addì 20 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(12483)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.